

LA GESTIONE DEI RIFIUTI per le IMPRESE EDILI

INDICE

- Responsabilità estesa del produttore del prodotto	pag. 9
- Priorità nella gestione dei rifiuti	pag. 13
- Prevenzione	pag. 19
- Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo	pag. 20
- Riciclaggio e recupero rifiuti	pag. 22
- Smaltimento	pag. 24
- Definizioni modificate art. 183	pag. 27
- Deposito temporaneo	pag. 34
- Definizioni nuove art. 183	pag. 40
- Classificazione dei rifiuti edili	pag. 46
- Sottoprodotto	pag. 69

-Terre e rocce da scavo	pag. 75
- Cessazione della qualifica di rifiuto	pag. 87
- Obbligo del produttore di rifiuti	pag. 100
- Responsabilità del produttore dei rifiuti	pag. 103
- Obbligo a carico delle ditte subappaltatrici	pag. 108
- Registro di carico e scarico	pag. 112
-Trasporto dei rifiuti	pag. 118
- Albo Gestori Ambientali	pag. 125
- Formulario Identificativo Rifiuti	pag. 135
- Sanzioni	pag. 150
- Reati ambientali	pag. 164
- Discariche	pag. 172
- Autorizzazione Unica per i nuovi impianti	pag. 180
- Recupero rifiuti da C & D	pag. 191

QUADRO NORMATIVO

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
- D.M. 17 dicembre 2009 SISTRI;
- D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (VIA - VAS);
- D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205
recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE;
- D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121;

Il D.Lgs. n.205/2010 ha recepito la nuova direttiva europea 2008/98/CE apportando ulteriori correttivi al D.Lgs n. 152/2006 limitatamente alla sola Parte IV relativa alla **gestione dei rifiuti**, lasciando invariate le disposizioni inerenti le **bonifiche dei siti**.

Il D.Lgs n. 205/2010 è entrato in vigore il **25 dicembre 2010**.

Dopo soli tre giorni dall'entrata in vigore del citato decreto è entrato in vigore il **28 dicembre 2010** il D.M. 22 dicembre 2010 che ha "sospeso" al **31 maggio 2011**, le **modifiche** apportate ai seguenti articoli:

- 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti (sostituito);
- 188-bis - Controllo della tracciabilità dei rifiuti (nuovo);
- 188-ter - SISTRI (nuovo);
- 189 - Catasto dei rifiuti (sostituito);
- 190 - Registri di carico e scarico (sostituito);
- 193 - Trasporto dei rifiuti (sostituito).

Pertanto, con riferimento ai citati artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, rimangono in vigore le precedenti disposizioni **fino al 1° giugno 2011** (vedi slides successive).

Le nuove disposizioni saranno trattate con un apposito Suggestimento in occasione dell'approssimarsi dell'entrata in vigore dei medesimi.

Con le successive slides si è voluto illustrare sia le principali novità/modifiche apportate al D.Lgs n. 152/2006 - Testo Unico dell'Ambiente - sia fare il punto della situazione sulla corretta gestione dei rifiuti nei cantieri edili.

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE "DEL PRODOTTO"

L'introduzione di questo nuovo principio troverà piena applicazione **solo dopo la pubblicazione di appositi decreti ministeriali.**

Art.178-bis (nuovo)

Per la prima volta il legislatore ha voluto introdurre modalità e criteri per la regolamentazione della "responsabilità estesa del produttore del prodotto" inteso non come il produttore dei rifiuti che li ha originati a seguito della propria attività, bensì **qualsiasi** persona fisica o giuridica che professionalmente:

geom. Roberto CAPORALI

- sviluppi;
- fabbrichi;
- trasformi;
- tratti;
- **Venda** (n.d.r. commercializzazione finale);
- importi

PRODOTTI

(materie prime, semilavorati, manufatti, ecc.)

Per **responsabilità estesa** del produttore del prodotto si deve intendere il coinvolgimento dei citati soggetti nel sostenere i "costi" della **gestione dei rifiuti**.

Detti costi di gestione potranno essere sostenuti **parzialmente o interamente** da detti soggetti.

Nel caso in cui i citati soggetti partecipino parzialmente a detti costi, il **distributore** del prodotto (n.d.r. commercializzazione intermedia) concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.

Ai sensi del comma 1 lettera n) dell'art. 183 si deve intendere per
"Gestione dei rifiuti" :

- la **raccolta** di rifiuti;
- il **trasporto** di rifiuti;
- il **recupero** di rifiuti;
- lo **smaltimento** di rifiuti;
- il **controllo** del recupero e dello smaltimento dei rifiuti;
- gli **interventi successivi** alla chiusura dei siti di smaltimento;
- le operazioni effettuate in qualità di **commerciante**;
- le operazioni effettuate in qualità di **intermediario** di rifiuti;

PRIORITA' NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI Art.179 (sostituito)

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente **gerarchia** (per le sotto riportate "definizioni" si rimanda alle slides successive):

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli **impatti sanitari, sociali ed economici**, compresa la **fattibilità tecnica e la praticabilità economica**.

Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente saranno individuate le opzioni migliori con riferimento ai singoli flussi di rifiuti.

Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è **consentito discostarsi**, in via eccezionale, dall'ordine di priorità delle attività di gestione (n.d.r secondo la gerarchia stabilita dall'art. 179) qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, da una **specifico analisi degli impatti complessivi** della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, sia sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Inoltre le P.A., nell'esercizio delle rispettive competenze, perseguono iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

Infine le Pubbliche Amministrazioni promuovono **l'analisi del ciclo di vita** dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante Linee guida dall'ISPRA (n.d.r Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex APAT), eco-bilanci, la divulgazione di informazioni, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

PREVENZIONE

Art.180 (modificato)

In arrivo un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (termine ultimo: 12 dicembre 2013) nonché indicazioni dal Ministero per l'integrazione dello stesso nei piani di gestione rifiuti regionali.

Entro il 25 dicembre 2012 il Ministero potrà :

- descrivere le misure di prevenzione esistenti e valutare l'utilità degli esempi forniti nell'allegato L;
- individuare parametri quali/quantitativi per le misure di prevenzione;
- assicurare la disponibilità delle informazioni sulle migliori pratiche ed elaborare linee guida di supporto per le Regioni.

RIUTILIZZO DI PRODOTTI E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO

Art.180-bis (nuovo)

Le Pubbliche Amministrazioni promuovono iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti che possono consistere in:

- uso di strumenti economici;
- misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione e riutilizzo;
- **adozione nell'ambito** delle procedure di affidamento dei **contratti pubblici di idonei criteri** da definire sulla base di un successivo decreto attuativo;
- definizione di obiettivi quantitativi;
- misure educative;
- promozione di accordi di programma.

Proprio in relazione agli acquisti della P.A., il Ministero avrà tempo fino al 25 giugno 2011 per stabilire, gli obiettivi di sostenibilità ambientale per quanto riguarda in particolare:

- a) arredi;
- b) materiali da costruzione;**
- c) manutenzione delle strade;**
- d) gestione del verde pubblico;
- e) illuminazione e riscaldamento;
- f) elettronica;
- g) tessile;
- h) cancelleria;
- i) ristorazione;
- l) materiali per l'igiene;
- m) trasporti.

RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 181(nuovo)

Le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata.

Le Autorità competenti realizzano **entro il 2015**, la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica, vetro e dove possibile per il legno.

Le Autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) **entro il 2020**, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, *carta, metalli, plastica e vetro* provenienti da nuclei domestici e assimilabili, sarà **umentata complessivamente almeno al 50%** in termini di peso

b) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di **rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito dal codice CER 17.05.04 (n.d.r. cioè terre e rocce da scavo non pericolose, le quali non sono rifiuti ma qualora ci siano le condizioni sono classificate come sottoprodotti)**, sarà aumentata **almeno al 70%** in termini di peso.

Fino alla definizione da parte della CE delle modalità di attuazione e calcolo di tali obiettivi, il Ministero dell'Ambiente può adottare decreti che determinino tali modalità.

SMALTIMENTO

Art.182 (modificato)

Lo smaltimento dei rifiuti **costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti**. Esso può essere realizzato previa verifica, da parte della competente autorità, della **impossibilità tecnica(**)** ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181.

*(**) " concerne la non disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli"*

Condizioni dello smaltimento

- a. deve essere effettuato in condizioni di sicurezza;
- b. i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

DEFINIZIONI (riepilogo) (art.183)

Definizioni MODIFICATE	Definizioni NUOVE
<ul style="list-style-type: none"> - rifiuto - produttore di rifiuti - detentore - gestione - raccolta - raccolta differenziata - recupero - smaltimento - deposito temporaneo - centro di raccolta 	<ul style="list-style-type: none"> - rifiuto pericoloso - oli usati - rifiuto organico - produttore del prodotto - commerciante; - intermediario; - prevenzione; - preparazione per il riutilizzo; - trattamento; - riciclaggio; - rigenerazione oli usati; - combustibile solido secondario (CSS); - rifiuto biostabilizzato - digestato di qualità; - gestione integrata dei rifiuti

DEFINIZIONI MODIFICATE

Di seguito verranno esaminate le definizioni più importanti per il nostro settore, come modificate dal nuovo art. 183 (di cui al D.Lgs 205/2010).

RIFIUTO (art. 183 comma 1 lettera a)	
prima	adesso
Qualsiasi sostanza od oggetto, che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi	Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE DI RIFIUTI (art. 183 comma 1 lettera f)

prima	adesso
<p>La persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.</p>	<p>Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.</p>

DETTENTORE (art. 183 comma 1 lettera h)	
prima	adesso
Il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene	Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso

GESTIONE (art. 183 comma 1 lettera n)	
prima	adesso
La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura	La raccolta , il trasporto , il recupero e lo smaltimento dei rifiuti , compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

RACCOLTA (art. 183 comma 1 lettera o)	
prima	adesso
L'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto	Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

RACCOLTA DIFFERENZIATA (art. 183 comma 1 lettera p)	
prima	adesso
<p>La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia.</p> <p>La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.</p>	<p>La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico</p>

RECUPERO (art. 183 comma 1 lettera t])	
prima	adesso
Le operazioni previste dall'allegato C alla parte quarta del presente decreto	Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero

SMALTIMENTO (art. 183 comma 1 lettera z)	
prima	adesso
Le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto	Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

DEPOSITO TEMPORANEO

Art. 183 comma 1 lettera bb] (sostituito)

Il deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (cioè presso il cantiere), alle seguenti condizioni:

I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti (es. diossine) di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di:

- **recupero**
(costi di conferimento)

oppure

- **smaltimento**
(costi di conferimento + costi ecotassa)

Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti DEVE AVVENIRE secondo una delle seguenti modalità alternative, (a scelta del produttore dei rifiuti)

con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

quando il quantitativo di rifiuti in deposito
raggiunga complessivamente i **30 metri cubi** di cui
al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, anche se il quantitativo dei rifiuti non supera i 30 metri cubi all'anno, **il deposito temporaneo (in cantiere) non può avere durata superiore ad un anno.**

Il "deposito temporaneo" deve essere effettuato **per categorie omogenee di rifiuti** e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

Devono essere rispettate le norme che disciplinano **l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.**

DEPOSITO PRESSO LUOGO DI PRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Il **deposito** temporaneo si può effettuare, fondamentalmente, **solo nel luogo di produzione** (cioè il cantiere edile).

DEROGA

Ai sensi dell'art. 266 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i) solo per i rifiuti non pericolosi provenienti da **attività di manutenzione** il deposito temporaneo può essere effettuato anche presso la sede o il domicilio(magazzino/deposito) del soggetto che svolge tali attività.

DEFINIZIONI NUOVE

RIFIUTO PERICOLOSO

(art. 183 comma 1 lettera b])

rifiuto che presenta una o più **caratteristiche** di pericolo di cui **all'allegato I** della parte quarta del presente decreto (per esempio infiammabile, nocivo, irritante,...)

L'elenco dei Codici C.E.R. dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, dove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

L'elenco è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi (N.B. detti rifiuti sono stati indicati con apposito asterisco *)

L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso **non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto** che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 184 (modificato)

- secondo la provenienza:
 - rifiuti urbani
 - rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità:
 - rifiuti pericolosi
 - rifiuti non pericolosi

Rifiuti urbani

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e).

Sono comunque trattati come urbani ai fini della loro gestione i rifiuti che

- provengono dallo **spazzamento delle strade;**
- si trovano su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Rifiuti Speciali NON Pericolosi Art. 184, comma 3

- a) i rifiuti da attività agricole e agro - industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI EDILI (art. 184, c. 3, lettera b)

I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo sono classificati

rifiuti speciali non pericolosi

e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani
(pertanto, di norma, **è vietato** conferire detti rifiuti presso centri di raccolta - piazzole ecologiche comunali).

CODICI CER (Codice Europeo Rifiuto) PER IL SETTORE EDILE

Pensando di fare cosa gradita abbiamo estrapolato dall'elenco CER vigente (direttiva 9 aprile 2002 e riportato nell'Allegato D parte IV del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 205/2010), i codici CER riferiti ai rifiuti che potenzialmente un'impresa edile può produrre in cantiere o nella propria officina meccanica di manutenzione del parco veicolare aziendale.

Precisazione importante

Tuttavia un materiale figurante nel catalogo CER non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

Rifiuti prodotti in cantiere

derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavi

17.01.01 cemento

17.01.02 mattoni

17.02.01 legno

17.02.02 vetro

17.02.03 plastica

17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17.03.01 (fresato e guaine bituminose)

17.04.05 ferro e acciaio

17.05.03* terre e rocce contenenti sostanze pericolose

17.05.04 terre e rocce non pericolose, diverse da quelle di cui
alla voce 17.05.03*

17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (lana di vetro/roccia pericolosa/cancerogena)

17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 (lana di vetro/roccia non pericolosa/cancerogena)

17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 (perlite e vermiculite)

17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto (eternit)

17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17.09.01* rifiuti da demolizione e costruzione contenenti mercurio

17.09.02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB

17.09.03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose

17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03.

Rifiuti derivanti da attività accessorie a quelle edili
(per es. presso magazzini e depositi)

07.06.12 fanghi provenienti dal convogliamento delle **acque di lavaggio** degli automezzi

13.02.05* scarti di **olio minerale** per motori

13.02.06* scarti di **olio sintetico** per motori

15.02.03 filtri per l'aria

16.01.03 pneumatici fuori uso

16.01.07* filtri olio/gasolio

16.01.11* pastiglie per freni contenenti amianto

16.01.12 pastiglie per freni diverse da quelle delle voce
16.01.11*

16.01.17 metalli ferrosi (dischi freni, rottami ferrosi)

16.06.01* batterie al piombo

16.07.08* rifiuti contenenti olio/gasolio (pulizia cisterne)

Altri rifiuti
e più precisamente:

01.05.99 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
(bentonite)

08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
(vedere scheda tecnica del prodotto)

08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce
08.03.17

15.01.06 imballaggi in materiali misti

15.01.01 imballaggi in carta e cartone

16.02.14 rottami ferrosi (gru e betoniere dismesse, attrezzature
metalliche dismesse)

16.11.04 altri rivestimenti e materiali refrattari

20.01.38 legno (mobili in legno da sgombero solai e cantine)

N.B Detto rifiuto non essendo stato prodotto dall'impresa edile in quanto non proviene da detta attività, non può essere trasportato in conto proprio ma solo tramite vettore/trasporto terzi autorizzato.

20.01.40 metallo (scaffali metallici da sgombero solai e cantine)

N.B Detto rifiuto non essendo stato prodotto dall'impresa edile in quanto non proviene da detta attività, non può essere trasportato in conto proprio ma solo tramite vettore/trasporto terzi autorizzato.

20.02.01 rifiuti biodegradabili (ex compostabili provenienti dalla manutenzione verde, ad esempio sfalci e potature)

20.03.01 rifiuti urbani non differenziati (vari rifiuti derivanti da sgombero solai e cantine)

N.B Detto rifiuto non essendo stato prodotto dall'impresa edile in quanto non proviene da detta attività, non può essere trasportato in conto proprio ma solo tramite vettore/trasporto terzi autorizzato.

20.03.04 fanghi delle fosse settiche (pozzi neri e bagni chimici)

RIFIUTI CLASSIFICATI SPECIALI PERICOLOSI nel settore edile

Sono classificati rifiuti speciali **pericolosi** quelli che rientrano nell'elenco CER e sono indicati con asterisco (*).

Per il nostro settore segnaliamo, ad esempio, :

17.06.05* materiali da costruzione contenenti **amianto** (es: lastre in cemento-amianto c.d. eternit)

13.02.06* scarti di **olio sintetico** per motori (derivanti da manutenzione del parco veicolare)

17.05.03* terre e rocce contenenti **sostanze pericolose** (ad esempio derivanti da attività di bonifica dei terreni)

Rifiuti urbani assimilabili

Sono rifiuti urbani assimilabili quei rifiuti speciali ricompresi in appositi regolamenti comunali che ne definiscono l'assimilazione per quantità e qualità sulla base dei criteri (art. 198, comma 2, lett. c).

I criteri di assimilazione vengono determinati dallo Stato con apposito decreto.

non sono assimilabili:

1) i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;

2) i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie 2 volte maggiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1 lett. d D.lgs. n. 114/1998;

3) non si applica la TARSU/tariffazione agli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati.

....le altre DEFINIZIONI NUOVE

OLI USATI

(art. 183 comma 1 lettera c])

qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

PRODUTTORE DEL **PRODOTTO**

(art. 183 comma 1 lettera g])

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

COMMERCIANTE

(art. 183 comma 1 lettera i])

qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

INTERMEDIARIO

(art. 183 comma 1 lettera l)

qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

PREVENZIONE

(art. 183 comma 1 lettera m)

Le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO

(art. 183 comma 1 lettera q)]

le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

RIUTILIZZO

(art. 183 comma 1 lettera r)]

qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

TRATTAMENTO

(art. 183 comma 1 lettera s])

operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

RICICLAGGIO

(art. 183 comma 1 lettera u])

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

RIGENERAZIONE DEGLI OLI USATI (art. 183 comma 1 lettera v])

qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

STOCCAGGIO (art. 183 comma 1 lettera aa)]

le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di **deposito preliminare** di rifiuti di cui al punto **D15** dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di **messaggio in riserva** di rifiuti di cui al punto **R13** dell'allegato C alla medesima parte quarta;

Di seguito riportiamo il testo dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto.

ALLEGATO C

Operazioni di recupero

- R1** Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2** Rigenerazione/recupero di solventi
- R3** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4** Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5** Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6** Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7** Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8** Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9** Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10** Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11** Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R117
- R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

(art. 183 comma 1 lettera ll])

il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

SPAZZAMENTO DELLE STRADE

(art. 183 comma 1 lettera oo])

modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

SOTTOPRODOTTO

Art. 183 comma 1 lettera qq] (nuova definizione)

Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis,
comma 1,

OPPURE

- rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo
184-bis, comma 2.

SOTTOPRODOTTO

Art. 184-bis comma 1 (nuovo)

1. È un sottoprodotto e **non un rifiuto** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti **condizioni**:

a) la sostanza o l'oggetto **è originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo **primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto**;

b) **è certo che** la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere **utilizzato direttamente** senza alcun **ulteriore trattamento diverso** dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto **soddisfa**, per l'utilizzo specifico, tutti i **requisiti** pertinenti riguardanti i **prodotti** e la **protezione della salute e dell'ambiente** e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Art. 184-bis comma 2

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri

- qualitativi

oppure

- quantitativi

da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti ministeriali (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

SOTTOPRODOTTI

Prima	Adesso
originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;	sostanze ed oggetti derivanti da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione;
il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;	è certo che le sostanze o gli oggetti saranno ulteriormente utilizzati;
non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale (...) ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;	possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

SOTTOPRODOTTI

Prima	Adesso
<p>soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;</p>	<p>l'ulteriore utilizzo è legale, ossia le sostanze o gli oggetti soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;</p>
<p>abbiano un valore economico di mercato.</p>	<p>non vi è analogia previsione.</p>

TERRE E ROCCE SCAVO

Art.186

Il piano scavi è ancora obbligatorio perché, nonostante l'art. 39 comma 4 del D.Lgs 205/2010 **abroghi espressamente l'art. 186**, detta cancellazione avrà efficacia **solo dopo** l'entrata in vigore di un apposito decreto ministeriale (*) che dovrà stabilire **criteri qualitativi** oppure **quantitativi** affinché dette terre e rocce da scavo siano considerate sottoprodotti e non rifiuti.

(*) ai sensi dell'art. 184-bis comma 2

PROCEDURE per UTILIZZO TERRE e ROCCE da SCAVO (come sottoprodotti) Art.186

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute
quali sottoprodotti possono essere utilizzate per:

- reinterri;
- riempimenti,
- rimodellazioni,
- rilevati.

Detta possibilità di utilizzo è però subordinata al
rispetto delle seguenti condizioni.

a) Le terre e rocce da scavo, se non sono smaltite come rifiuti o non si ha l'obbligo di smaltimento (contaminate), devono essere impiegate direttamente **nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti** (vedi note di dettaglio riportate di seguito). Quindi, **sin dalla fase della produzione** delle terre e rocce da scavo, vi deve essere certezza dell'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo

b) L`utilizzo deve essere tecnicamente possibile **senza** necessità di preventivo **trattamento** o di trasformazioni preliminari (cioè riutilizzo tal quale);

c) Deve essere garantito che il loro impiego **non dia luogo a emissioni e impatti ambientali** qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate a essere utilizzate.

d) Deve essere dimostrato:

- che il materiale da utilizzare **non è contaminato** con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo);
- la sussistenza della "**compatibilità**" di detto materiale con il **sito di destinazione**.


La **compatibilità** delle terre e rocce da scavo del luogo di produzione con quelle del luogo di destinazione nasce dalla esigenza di garantire un **non peggioramento dello "stato dei siti"**.

Quindi, ne consegue l'**obbligo di effettuare due Analisi** (cioè caratterizzazione dei terreni) delle caratteristiche chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo e più precisamente una del luogo di produzione e una del luogo di destinazione.

Inoltre è importante verificare anche sotto il **profilo tecnico** se detto sottoprodotto è **compatibile** con il Sito/Impianto di destinazione. È infatti necessario controllare la natura e le caratteristiche fisiche del sottoprodotto con riferimento al tipo di opere da realizzare ovvero al tipo di impianto produttivo industriale di destinazione.


SITUAZIONE ATTUALE

Art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i vigente, in attesa del D.M specifico come previsto dall'art. 39 del D.Lgs 205/2010



SITUAZIONE FUTURA

Quando sarà presente il D.M specifico previsto dall'art. 39 del D.Lgs 205/2010



1) Se l'ambito di produzione delle terre e rocce da scavo riguarda la realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire, D.I.A. (Denuncia Inizio Attività), S.C.I.A (Segnalazione Certificata Inizio Attività) e non sottoposte a V.I.A. o a A.A.I

oppure

2) Se la produzione avviene nel corso di lavori pubblici (non soggetti nè a V.I.A (Valutazione Impatto Ambientale), nè o a A.A.I (Autorizzazione Ambientale Integrata) nè a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività).

Per l'ambito di produzione di cui al precedente punto 1 (P.C, D.I.A, S.C.I.A) è **obbligatorio** che l'autorità titolare del relativo procedimento **approvi un apposito progetto** dal quale devono risultare:

- la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006;
- i tempi dell'eventuale *deposito* in attesa di utilizzo (che non possono superare di norma un anno).

Per l'ambito di produzione di cui al precedente punto 2 (lavori pubblici) e' **obbligatorio** che da **idoneo "allegato"** al progetto dell'opera, **sottoscritto dal progettista**, devono risultare:

- la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006;
- i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (che non possono superare un anno).

Infine se la produzione avviene nell'ambito di realizzazione di opere o attività sottoposte a **V.I.A.** (Valutazione Impatto Ambientale) oppure ad **A.A.I.** (Autorizzazione Ambientale Integrata) **è obbligatorio** che l'**autorità titolare** del relativo procedimento **approvi un apposito progetto** dal quale devono risultare:

- la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006;
- i tempi dell'eventuale *deposito* in attesa di utilizzo (che non possono superare di norma un anno).

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO Art. 184-ter (nuovo)

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto

1) ad **un'operazione di recupero**, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,

e

2) **soddisfi i "criteri specifici"**, da adottare con specifici decreti nel rispetto delle seguenti condizioni:

CONDIZIONI

- a) la sostanza o l'oggetto è **comunemente utilizzato** per scopi specifici;
 - b) esiste un **mercato o una domanda** per tale sostanza od oggetto;
 - c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e **rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (*)**;
 - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto **non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana**.
- (*) l'obbligo di marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel "controllare" i rifiuti per verificare se soddisfano i "CRITERI" elaborati conformemente alle predette condizioni.

Detti "criteri" sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto **attraverso uno o più decreti** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I criteri includono, se necessario, **valori limite** per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Importante

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Quindi, ad esempio, il materiale proveniente da demolizione rimarrà classificato rifiuto fino a quando cesserà di essere tale grazie ad attività di trattamento.

Non rientrano nella disciplina dei rifiuti **Art.185**

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il **terreno (*in situ*)**, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il **suolo non contaminato** e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove **sia certo** che esso verrà **riutilizzato** a fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito in cui è stato scavato**;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali (se non contemplate dal comma 2, lettera b]), paglia, **sfalci e potature**, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso **utilizzati in:**

- **agricoltura;**
- **selvicoltura;**
- **per la produzione di energia da tale biomassa** mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie (*n.d.r. eliminare malattie infettive diffuse tra gli animali e trasmissibili all'uomo*), e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i **rifiuti** risultanti **dalla prospezione**, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o **dallo sfruttamento delle cave**, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

Ai sensi dell'art. 185 commi 3 e 4, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto, cioè **non sono rifiuti, i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali** ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli **se è provato che i sedimenti non sono pericolosi** (ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni).

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere verificati se soddisfano le seguenti condizioni:

- l'impresa deve verificare lo stato qualitativo (chimico-fisico) del suolo al fine di non considerarlo rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a).
- l'impresa deve verificare se il suolo escavato "soddisfa" tutte le condizioni di sottoprodotto ai sensi dell'art.184-bis.

- l'impresa deve verificare se il suolo escavato cessa la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter.

DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI **Art.187 (sostituito)**

È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

OBBLIGO DEL PRODUTTORE E TRASPORTATORE DEI PROPRI RIFIUTI NON ISCRITTO A SISTRI (art. 188 comma 3)

Il produttore/trasportatore dei propri rifiuti (impresa edile) **assolve i propri obblighi** con il conferimento dei rifiuti :

- a terzi autorizzati (impianti recupero o smaltimento);

oppure

- a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita **convenzione**.

Quindi é sempre necessario richiedere ai trasportatori e ai destinatari finali dei propri rifiuti **copia delle autorizzazioni** (Albo Nazionale Gestori Ambientali) con l'indicazione del numero, data di rilascio/scadenza, codici CER dei rifiuti unitamente all'iscrizione al SISTRI.

Questi dati sono **indispensabili** per la corretta compilazione del formulario cartaceo dei rifiuti (in conto proprio) sia della scheda movimentazione-Sistri (in conto terzi).

Il produttore dei rifiuti deve quindi verificare che gli autotrasportatori e i destinatari dei **propri rifiuti** siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti.

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI (art.193 comma 2)

La **responsabilità** del produttore del rifiuto, per il corretto recupero o smaltimento

è quindi **esclusa** quando

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Si ricevono due copie del formulario cartaceo controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (discarica oppure impianto recupero).

TRASPORTO DEI RIFIUTI AFFIDATO A TERZI (art. 6 comma 2 D.M. 17 dicembre 2009- SISTRI)

Il **gestore** dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e **trasmette** al produttore iniziale dei rifiuti stessi (n.d.r. all'Impresa Edile) la **copia della Scheda Sistri completa**, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore.

Art. 188 comma 3 lettera b)

Oppure

- alla scadenza dei tre mesi, **senza aver ricevuto dal gestore dell'impianto copia del formulario, il produttore del rifiuto ha provveduto a dare comunicazione** alla Provincia della mancata ricezione del FIR (raccomandata a/r);

Oppure

- in caso di **conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (per rifiuti urbani o assimilati).**

DIVIETI

L'impresa non può "gestire direttamente" i rifiuti prodotti da terzi.

Ad esempio non può trasportare agli impianti autorizzati, con i propri autocarri, i rifiuti provenienti da lavorazioni eseguite da ditte subappaltatrici (elettricisti, idraulici, fabbri, falegnami, piastrellisti, ecc...) compresi gli imballaggi delle materie prime acquistate da detti soggetti.

L'eventuale trasporto dei citati rifiuti effettuato direttamente dall'impresa edile con propri autocarri, rientra nel regime dei trasporti in conto terzi.

Pertanto, l'impresa non essendo in possesso delle necessarie autorizzazioni (legge 298/1974 e categoria 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali), si espone sia a **sanzioni amministrative** sia al **fermo del veicolo.**

OBBLIGO A CARICO DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI

Le ditte subappaltatrici sono considerate, a tutti gli effetti, produttori di rifiuti.

Pertanto **consigliamo** alle Imprese Associate di **inserire nei contratti** con dette ditte subappaltatrici che:

la raccolta, il trasporto, lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti da dette ditte nei cantieri dei committenti **devono**, ai sensi dell'art. 188 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., essere eseguite a loro cura e spese.

In questi casi rimane in carico dell'impresa committente l'**obbligo** (art. 1662 del Codice Civile) di accertare nel corso dell'opera che la sua esecuzione proceda **secondo le condizioni** stabilite dal contratto.

Qualora l'impresa non osservi detto adempimento potrebbe, in alcuni casi, scattare il reato della c.d. "**colpa in vigilando**".

A conferma vi segnaliamo di seguito una sentenza.

COLPA IN VIGILANDO

Sentenza Cass. Sez. III n. 24736 del 22 giugno 2007 (Cc 18 mag. 2007)
Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Sorce
Rifiuti. Trasporto illecito (colpa in vigilando)

[...] Il reato di cui all'art. 256, comma secondo del D.Lgs. n. 152 del 2006, sebbene reato proprio dell'imprenditore o del responsabile di ente, non è infatti necessariamente un reato a condotta attiva, potendo concretarsi anche in una omissione, nel caso in esame ipotizzata quanto meno con riferimento ad una **colpa in vigilando**, restando riservato alla sede di merito l'accertamento pieno dell'eventuale contenuto attivo, partecipativo o omissivo della condotta del ricorrente. [...]

Registri, formulari e MUD (salvo ulteriori modifiche)

I soggetti che aderiscono al SISTRI, per obbligo di legge o volontariamente, ai sensi della Legge del 14 settembre 2011, n. 148 (Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n.216) non sono più tenuti a compilare i registri di carico e scarico, i formulari e il MUD **dal 9 febbraio 2012** ad eccezione delle imprese **fino a 10 dipendenti** che producono rifiuti **pericolosi** (per questi ultimi la data di operatività è ancora da stabilirsi e comunque non sarà prima del **1° giugno 2012**).

REGISTRI DI CARICO-SCARICO

Art.190 (sostituito)

Inizialmente l'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 205/2010 (che ha modificato l'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), **prevedeva** per le Imprese che non hanno aderito su base volontaria al Sistri (sistema di controllo elettronico della tracciabilità dei rifiuti) e che **scelgono** di continuare ad **utilizzare i propri autocarri** per il trasporto dei rifiuti NON pericolosi prodotti dalla propria attività, **l'obbligo** di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti non pericolosi **per singolo cantiere**.

REGISTRI DI CARICO-SCARICO

Art.190 (sostituito)

Fortunatamente, l'art. 4 comma 1 lettera b) del D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 stabilisce espressamente che: *"sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico [...] le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212 comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3 lettera b) (n.d.r. cioè i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo)"*.

Ne consegue che con detto provvedimento viene estesa quindi l'esclusione dell'obbligo di tenuta del registro di carico-scarico rifiuti non pericolosi a tutte le fasi del ciclo produttivo del settore edile (produzione, raccolta e trasporto).

Diversamente, rimangono soggette alla tenuta del registro di carico-scarico e all'obbligo di iscrizione a Sistri le imprese che direttamente producono, **raccogliono e trasportano rifiuti pericolosi**, fino alla data di completa operatività del sistema Sistri (che ricordiamo sostituirà l'attuale sistema cartaceo costituito da FIR, registro di carico-scarico e MUD) che sarà, salvo diverse disposizioni, a partire **dal 9 febbraio 2012**.

Dette imprese hanno inoltre l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali a seconda dell'attività svolta e più precisamente:

- in categoria 5 (trasporto rifiuti pericolosi);
- in categoria 9 (bonifica di siti);
- in categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto).

Importante

Anche le Imprese Edili che, a seguito della propria attività (cioè attività eseguita con proprie maestranze e attrezzature) producono in cantiere rifiuti speciali non pericolosi e che **scelgono di affidare a terzi il trasporto** (cioè ad autotrasportatori professionali autorizzati) dei propri rifiuti non pericolosi per lo smaltimento o il recupero **rimangono escluse dall'obbligo** di tenuta dei registri di carico/scarico rifiuti.

In questo caso e secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del D.M. 17 dicembre 2009, la procedura da seguire per detto trasporto **in conto terzi** è la seguente:

le imprese **comunicano i propri dati**, necessari per la compilazione della Scheda Sistri - Area Movimentazione (n.d.r. ex FIR), al delegato dell'**impresa di trasporto** che compila anche la sezione del produttore (n.d.r. cioè dell'Impresa Edile), inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso.

Una copia della scheda (n.d.r. stampa cartacea), **firmata dal Produttore** (n.d.r. responsabile del cantiere), viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto.

Il **gestore** dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è **tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale** dei rifiuti stessi (n.d.r. all'Impresa Edile) la **copia della Scheda Sistri completa**, al fine di attestare l'assolvimento della propria responsabilità.

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 193 (sostituito)

Le imprese che producono rifiuti non pericolosi da attività di costruzione, demolizione, scavi possono **scegliere** di effettuare il trasporto dei rifiuti in:

- CONTO PROPRIO

oppure, in alternativa

- CONTO TERZI

TRASPORTO DEI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO

Dal 29 aprile 2006, ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, le imprese che hanno scelto di continuare a trasportare i propri rifiuti non pericolosi (nonchè quelli pericolosi in quantità non eccedenti i 30 chilogrammi o litri al giorno), con il proprio parco veicolare hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Procedura Semplificata.

Per tutti i dettagli (modalità, modulistica, versamenti annuali di 50,00 €, n° c.c.p. ecc.) vedi Suggestimento Assimpredil Ance n° 147/2010.

Con tale registrazione l'impresa ottiene dalla CCIAA apposito "Provvedimento di Iscrizione".

AGGIORNAMENTI DEI "VECCHI" PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO TRASPORTO RIFIUTI CONTO PROPRIO

Art. 212, comma 8 (modificato)

Le imprese in possesso dei provvedimenti di iscrizione all'Albo Trasporto in Conto Proprio rilasciati **senza** l'indicazione delle **targhe** nonché dei **codici dei rifiuti C.E.R.** hanno l'**obbligo di aggiornare** detti provvedimenti con l'indicazione dei citati dati entro il **24 dicembre 2011**.

Tutti i provvedimenti (vecchi e nuovi) dovranno comunque essere rinnovati **con cadenza decennale**.

Attenzione:

Le citate Imprese che non presentassero richiesta di aggiornamento dell'iscrizione entro tale termine cioè entro il 24 dicembre 2011 saranno **cancellate d'Ufficio dall'Albo**, cioè saranno **depennate automaticamente dagli elenchi** degli iscritti e pertanto saranno costrette a presentare una nuova domanda di iscrizione.

Detta istanza ex novo comporterà quindi nuovamente i seguenti versamenti: **tassa di concessione governativa una tantum pari a 168,00 euro e diritti di segreteria pari a 10,00 (ridotti a 5,00 euro per le cooperative sociali).**

Vi ricordiamo che durante il trasporto in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi **il conducente deve avere con sé:**

- **copia** del citato provvedimento d'iscrizione, unitamente alla **dichiarazione di conformità** all'originale dello stesso resa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (corredata da fotocopia firmata di un documento d'identità del medesimo);
- **formulario cartaceo** d'identificazione dei rifiuti;
- **copia** del versamento di **Euro 50,00**.

TRASPORTO IN CONTO TERZI

Le imprese che scelgono di affidare il trasporto dei propri rifiuti ad autotrasportatori in conto terzi devono accertare:

- che detti vettori siano in possesso delle necessarie iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e più precisamente alla categoria 4 per i rifiuti non pericolosi e alla categoria 5 per i rifiuti pericolosi;
- che detti vettori siano iscritti a SISTRI;
- che detti vettori siano iscritti all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi (L. n. 298/1974).

N.B. Gli autotrasportatori iscritti alla sola categoria 5 (rifiuti pericolosi) sono automaticamente autorizzati anche al trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui alla categoria 4.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

NOVITA'

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011 diventa **efficace** l'iscrizione nella **categoria 8** riguardante le attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

L'Albo ha pubblicato la circolare 9 febbraio 2011 n. 240 in merito alle novità introdotte dal D.Lgs.205/10 per le imprese iscritte nelle seguenti **categorie** per il trasporto di rifiuti prodotti da **terzi**:

- 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;
- 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
- 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
- 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/10, le imprese autorizzate al trasporto di rifiuti pericolosi (cat.5) sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per il trasporto di rifiuti non pericolosi (cat. 4).

Nel caso in cui la quantità complessiva di rifiuti trasportati comporti una variazione della classe di iscrizione è necessario adeguare la garanzia finanziaria, mentre i soggetti che si iscrivono nella sola categoria per il trasporto dei rifiuti non pericolosi non sono più tenuti alla prestazione di garanzie finanziarie.

Inoltre, non è più possibile iscriversi nelle categorie 2 e 3 in quanto procedure di iscrizione non previste dalla vigente normativa (restano salve le iscrizioni in essere e le relative variazioni).

Quindi i soggetti iscritti all'Albo:

- nelle **categorie 4 e 5** possono chiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell'accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli;
- nella **categoria 4** possono rimanere iscritti all'Albo fino alla naturale scadenza dell'iscrizione oppure richiedere la revoca dell'accettazione della garanzia finanziaria prestata;
- nella **categoria 1** possono rimanere iscritti all'Albo fino alla naturale scadenza della propria iscrizione. In alternativa possono chiedere la revoca (nel caso di autorizzazione al solo trasporto di rifiuti non pericolosi) o la rideterminazione (nel caso di trasporto di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi) delle garanzie finanziarie prestate.

TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI

Entro il 30 giugno 2011 le imprese che trasportano i propri rifiuti e che si sono iscritte all'Albo Gestori Ambientali **entro il 14 aprile 2008** hanno l'obbligo di aggiornare i provvedimenti di iscrizione con gli **estremi delle targhe** degli autocarri e dei **codici rifiuti CER** prodotti.

Nonostante il termine entro il quale aggiornare detti provvedimenti sia stato fissato, con il D.Lgs n. 205/2010, entro il 25 dicembre 2011, il Ministero dell'Ambiente-Albo Nazionale Gestori Ambientali con la circolare 15 marzo 2011 prot. N. 432 ha ritenuto necessario, considerato l'elevato numero di iscrizioni da aggiornare, di anticipare di 6 mesi detta scadenza al fine di consentire agli uffici regionali l'espletamento delle istanze.

Diversamente, tutti coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Trasporto Rifiuti in "CONTO PROPRIO" e in possesso di provvedimento di iscrizione rilasciato **dal 15 aprile 2008 non hanno l'obbligo** di "aggiornare" dette iscrizioni in quanto la medesima contiene già sia gli estremi delle targhe degli autocarri utilizzati per il trasporto sia i relativi codici C.E.R dei rifiuti trasportati.

Ovviamente per tutti coloro che, a seguito di acquisto di nuovi autocarri (in sostituzione/integrazione di quelli segnalati) oppure a seguito di produzione di nuovi rifiuti (non riportati nel citato provvedimento di iscrizione all'Albo) sussiste l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del citato provvedimento tramite apposite istanze agli uffici dell'Albo.

In pratica, **solo** le imprese in possesso dei provvedimenti di iscrizione al citato Albo rilasciati **entro il 14 aprile 2008** e privi degli estremi delle targhe autocarri e dei codici rifiuti CER hanno l'obbligo, **entro il 30 giugno 2011** (al fine di rispettare i termini previsti per l'espletamento delle relative procedure **entro il 24 dicembre 2011**) di:

- **presentare domanda** di aggiornamento del provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Trasporto Rifiuti in **CONTO PROPRIO**;
- la domanda deve essere inoltrata esclusivamente **tramite apposita modulistica** (vedi allegato al nostro Suggerimento n. 102 del 31 marzo 2011) con affrancata marca da bollo del valore di 14,62 euro;
- la modulistica deve essere **sottoscritta dal titolare dell'impresa** individuale oppure da tutti i legali rappresentanti della società unitamente alle fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità.

- **pagare il diritto di segreteria** di 10,00 euro tramite:

- bollettino postale a tre sezioni, sul conto corrente n.54828207, intestato alla Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali,;

Oppure

- presso gli sportelli CCIAA con bancomat o carte di credito (VISA, EUROCARD - MASTERCARD);

-**allegare alla domanda** i seguenti documenti:

- **fotocopia** non autenticata di un **documento di riconoscimento** in corso di validità del sottoscrittore;
- **attestazione originale** del bollettino postale comprovante il pagamento del diritto di segreteria;

NOVITA': durata decennale dei provvedimenti

Per effetto dell'art. 25 comma 1 lettera c) del n.205/2010 i provvedimenti di iscrizione "all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Trasporto Rifiuti in CONTO PROPRIO" (ai sensi del comma 8 dell'art. 212 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) hanno durata decennale e pertanto devono essere **rinnovati ogni 10 anni**.

Il Comitato Nazionale ha anche specificato che per quanto riguarda il **termine decennale** di durata delle iscrizioni questo inizia a decorrere:

- dalla data di delibera di accoglimento dell'aggiornamento dell'iscrizione per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008;
- dalla data del 25 dicembre 2010 (entrata in vigore del D.Lgs n.205/2010) per le iscrizioni effettuate dopo il 14 aprile 2008.

TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI

Ai sensi dell'art. 193 comma 4 durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere **imballati ed etichettati** in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (norme ADR).

Le norme ADR vengono aggiornate con cadenza biennale, dal 1° gennaio di ogni anno dispari.

La nuova revisione ADR 2011 è in vigore:

- in forma transitoria fino al 30 giugno 2011 (facoltà di scegliere se rispettare la revisione precedente o quella nuova);
- in forma definitiva dal 1° luglio 2011.

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un **formulario di identificazione vidimato** dal quale devono risultare i seguenti **dati** principali:

- codice CER del rifiuto;
- nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- nome, indirizzo ed estremi autorizzazioni del trasportatore;
- nome, indirizzo ed estremi autorizzazioni del destinatario;
- luogo di produzione, tipologia e **quantità del rifiuto (1)**;
- indirizzo impianto di destinazione finale (recupero o smaltimento riportando le rispettive sigle (es: R5 + R13 oppure D1));
- data del trasporto e nome conducente;

*(1) la **quantità in partenza deve essere sempre indicata anche se non esiste in cantiere un sistema di pesatura (stima con verifica quantità a destino)***

N.B. ai sensi dell'art. 193 comma 13 il **formulario** di identificazione dei rifiuti costituisce documentazione **equipollente** alla scheda di trasporto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 286/2005 e D.M 30/06/2009

geom. Roberto CAPORALI

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato B parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i)

- D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio **discariche** per rifiuti inerti, se la ditta è autorizzata a ritirare i rifiuti nella propria discarica)
- D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni...)
- D5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 trattamento biologico non specificato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo i procedimenti da D1 a D12

- D9 trattamento fisico-chimico non specificato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo i procedimenti da D1 a D12
- D10 incenerimento a terra
- D11 incenerimento in mare
- D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato C parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i)

- R1 utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 rigenerazione/recupero solventi
- R3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- R4 riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- **R5 riciclo/recupero** di altre sostanze inorganiche (se la ditta scelta è autorizzata a trattare/recuperare i rifiuti)
- R6 rigenerazione di acidi e basi
- R7 recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 rigenerazione o altri impieghi degli oli
- R10 trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

- R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- **R13** messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti (n.d.r. se la ditta scelta è autorizzata ad effettuare cumuli di rifiuti prima del trattamento/recupero degli stessi)

FORMULARIO RIFIUTI D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e successive modifiche e integrazioni) D.M. del 1° aprile 1998, n. 145 (Decreto Ministero Ambiente 9 aprile 2002)

NUMERO REGISTRO: _____ DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO: _____

1 PRODUTTORE o DETENTORE
Denominazione o Ragione sociale _____
Unità Locale _____
Cod. fis. _____ N. Aut./Albo _____ del _____

2 DESTINATARIO
Denominazione o Ragione sociale _____
Luogo di Destinazione _____
Cod. fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

3 TRASPORTATORE
Denominazione o Ragione sociale _____
Indirizzo _____
Cod. fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di _____

ANNOTAZIONI
FACSIMILE

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione / Descrizione del rifiuto _____
CODICE del RIFIUTO¹⁾ _____ STATO FISICO 1) 2) 3) 4) CARATTERISTICHE DI PERICOLO _____ N. COLLI/CONTENITORI _____

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
 Recupero Smaltimento CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE _____

6 QUANTITÀ Kg. Litri **7 PERCORSO** Se diverso dal più breve _____ **8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID** SI NO

9 FIRME FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE _____ FIRMA DEL TRASPORTATORE _____

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____
Cognome e Nome _____ Data e Ora Inizio trasporto _____
Conducente _____

11 RISERVATO AL DESTINATARIO
Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: Kg. Litri
 Respiro per le seguenti motivazioni: _____
Data _____ Ora _____ Firma del Destinatario _____

1) L'elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

**FAC SIMILE di Formulario
Identificativo Rifiuto (FIR)**

Documento obbligatorio per il
trasporto dei rifiuti
(art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)

Parte 1. PRODUTTORE o DETENTORE

FORMULARIO RIFIUTI
D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e successive modifiche e integrazioni)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002

1 PRODUTTORE o DETENTORE
sede amministrativa

Denominazione o Ragione sociale _____
Unità Locale _____
Cod. fis. _____ N. Aut./Albo _____ del _____

2 DESTINATARIO

NUMERO REGISTRO _____ **DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO** _____

Può anche non coincidere con la data di trasporto

UNITA' LOCALE:

- **Trasporto in conto proprio:** lasciare in bianco e compilare l'apposita sezione (3) barrando il trasporto in conto proprio
- **Trasporto in conto terzi:** compilare scrivendo l'indirizzo del cantiere

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del _____ n. _____ ★	Caratteristiche del rifiuto: a) CER _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ _____ d) Classi di pericolosità _____ _____ e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod. _____ () recupero cod. _____	Quantità Kg _____ Litri _____ Metri cubi _____	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: _____ _____ _____ _____ Intermediario/Commerciante Denominazione _____ _____ Sede _____ _____ C.F.: _____ Iscrizione Albo N. _____ _____	Annotazioni _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
--	--	--	--	---

NUMERO DI ANNOTAZIONE sul registro di carico-scarico

Quindi andrà inserito nel FORMULARIO solo nel caso di rifiuti pericolosi, per i rifiuti speciali non pericolosi lo spazio sul formulario andrà lasciato in bianco

Parte 2. DESTINATARIO


The image shows a screenshot of a web form titled "DESTINATARIO". The form contains the following fields:

- DESTINATARIO** (Section header)
- Denominazione o Ragione sociale** (Text input field)
- Luogo di Destinazione** (Text input field)
- Cod. fis.** (Text input field)
- N. Autorizz. / Albo** (Text input field)
- del** (Text input field)

DESTINATARIO:

- **discarica;**
- **impianto di trattamento/recupero**

Parte 3. PRODUTTORE o DETENTORE



3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Cod. fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di _____

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Se il trasporto è in **conto proprio**, barrare la casella corrispondente riportando di seguito l'indirizzo del cantiere (Comune, via e n° civico oppure N° mappale).

Se il trasporto è in **conto terzi**, lasciare in bianco, l'ubicazione del cantiere va' indicata nella sezione (1).



Specificare la seguente dicitura: *" rifiuto speciale non pericoloso esonerato dall'obbligo del registro di carico-scarico e da MUD ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera b) del D.Lgs 152/06 s.m.i "*

Precisiamo che detta dicitura sarà valida **fino al 31 maggio 2011**, salvo **diverse disposizioni**, in quanto poi forse scatterà l'obbligo di tenuta del registro di carico-scarico e MUD di cui già si è detto.

Se il rifiuto è trasportato al magazzino/deposito dell'impresa riportare: *"rifiuto speciale non pericoloso prodotto a seguito di "attività di manutenzione" e trasportato momentaneamente nel proprio magazzino/deposito ai sensi dell'art. 266 c. 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i di.....per poi successivamente conferirlo a terzi autorizzati."*

Parte 4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Al sensi

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO rifiuti misti da demolizione e costruzione
Denominazione / Descrizione del rifiuto _____

TERZA SEZIONE

CODICE del RIFIUTO¹⁾ **17.09.04** STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO — N. COLLI/CONTENITORI —

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO R5,R13 oppure D1
 recupero Smaltimento

6 QUANTITÀ Kg. Litri **7 PERCORSO** Se diverso dal più breve _____

Piombo _____ **8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID** SI NO

Tara _____ Peso da verificarsi a destino

Albano Laziale (RM) - Stab. - Via Pontina Vecchia km.32,800 - 06

Al sensi

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO materiali da costruzione contenenti amianto
Denominazione / Descrizione del rifiuto _____

TERZA SEZIONE

CODICE del RIFIUTO¹⁾ **17.06.05 *** STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO **cancerogeno H7** N. COLLI/CONTENITORI —

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO D1
 recupero Smaltimento

6 QUANTITÀ Kg. Litri **7 PERCORSO** Se diverso dal più breve _____

Piombo _____ **8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID** SI NO

Tara _____ Peso da verificarsi a destino

Albano Laziale (RM) - Stab. - Via Pontina Vecchia km.32,800 - 06


QUANTITA'

Tara: recuperare il dato dalla carta di circolazione dell'autocarro

Peso netto per materiali con alto peso specifico (es. demolizioni):
recuperare il dato dalla carta di circolazione dell'autocarro alla voce "portata utile (PU)". È opportuno riportare questo dato sottostimandolo, in quanto il cantiere è spesso privo di sistema di pesatura (ad es. 20.000 Kg indicare 18.000 Kg).

Indicare **SEMPRE peso da verificare a destino.**

Peso netto per materiali con basso peso specifico (es. imballaggi):
caricare il cassone dell'autocarro e indicare una quantità in partenza molto contenuta. Utilizzare il dato effettivo accertato presso gli impianti autorizzati attraverso il sistema di pesatura e utilizzare detto dato per tutti i viaggi successivi ricordandosi che, anche in questo caso, è obbligatorio barrare la casella peso da verificare a destino .



Il documento mostra una pagina di un modulo per il trasporto di rifiuti, con le seguenti sezioni e campi:

- SEZIONE 9: FIRME**
 - Campi: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTATORE, FIRMA DEL TRASPORTATORE.
- SEZIONE 10: MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO**
 - Campi: Targa automezzo, Targa rimorchio, Cognome e Nome Conducente, Data e Ora inizio trasporto.
- SEZIONE 11: RISERVATO AL DESTINATARIO**
 - Si dichiara che il carico è stato:
 - Accettato per intero
 - Accettato per la seguente quantità:
 - Kg.
 - Litri
 - Respinto per le seguenti motivazioni:
 - Campi: Data, Ora, Firma del Destinatario.

Altri elementi visibili: "MODELLO CONFORME", "QUARTA SEZIONE", "0619003", "VIGILANZA", "Società Modulare Commerciale S.p.A. - Via Concilliana, 34", "1", e una nota di fondo: "(*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Nel riquadro n° 9 devono essere apportate le firme del produttore e del trasportatore (è consentito che apporti dette firme il conducente dell'autocarro).

Nel riquadro n°10 devono essere indicati i dati del conducente e la targa dell'autocarro e del rimorchio.

Questa ultima parte è riservata al destinatario (discarica o impianto di trattamento/recupero autorizzato).

SGOMBERO NEVE

L'articolo 28 del D.Lgs n. 205/2010 inserisce l'articolo 214 bis al D.Lgs n. 152/2006 rubricando lo "*Sgombero neve*" e stabilendo che: "*le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.*"; cioè non costituiscono "detenzione di rifiuti".

TITOLO VI- SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SANZIONI

Segnaliamo che per effetto delle disposizioni di cui all'art.16 della L.689/1981 (c.d. "legge sulla Depenalizzazione") è ammesso il pagamento in misura ridotta :

- pari alla **terza parte del massimo** della sanzione
oppure, se più favorevole
- pari al **doppio del minimo**.

SANZIONI

NORME SPECIALI (art. 254)

Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

SANZIONI per ABBANDONO DI RIFIUTI (art. 255)

Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 € (minimo 600 €).

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

SANZIONI per ATTIVITA' senza AUTORIZZAZIONI (art. 256)

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione:

- Arresto da 3 mesi a **1 anno** o ammenda da 2.600 a 26.000 €, se trattasi di rifiuti non pericolosi (**minimo 5.200 €**);
- Arresto da 6 mesi a **2 anni** e ammenda da 2.600 € a 26.000 €, se trattasi di rifiuti pericolosi (**minimo 5.200 €**).

Dette pene, si applicano anche ai titolari di imprese che **abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti**, oppure li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

SANZIONI per DEPOSITO TEMPORANEO dei rifiuti nel luogo dove sono stati prodotti (art. 256)

Deposito temporaneo non corrispondente alle prescrizioni di rifiuti non pericolosi

Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000 (sanzione minima 5.200 €).

Deposito temporaneo non corrispondente alle prescrizioni di rifiuti pericolosi

Arresto da sei mesi ad due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000 (sanzione minima 5.200 €).

SANZIONI per BONIFICA DEI SITI (art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (n.d.r CSR- Concentrazione Soglia di Rischio) è punito con la pena **dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro**, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena **dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro**.

Si applica la pena **dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro** se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui sopra, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento.

SANZIONI per FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE(art.258)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (di cui all'art. 212 comma 8) che non aderiscono su base volontaria a SISTRI ed effettuano il trasporto senza formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 € (minimo **3.100,00 €**).

SANZIONI per FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE(art.258)

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico-scarico e nei formulari consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 € (minimo 516,00 €) .

La stessa pena si applica in caso di **mancato invio** alle autorità competenti e di **mancata conservazione** del formulario.

Si applica la pena di cui all' **articolo 483 del Codice penale** (n.d.r. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto ovvero **reclusione fino a due anni** (se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi).

SANZIONI per REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI (art.258)

I soggetti di cui all'art. 190 comma 1, che non abbiano aderito a SISTRI e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico-scarico sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € (minimo 5.166 €).

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico-scarico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 € (minimo 31.000 €).

SANZIONI per REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI (art.258)

Per le imprese che hanno meno di 15 dipendenti, le misure minime e massime delle sanzioni previste per coloro che non abbiano aderito a SISTRI e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico-scarico, sono ridotte rispettivamente da 1040 a 6.200 € (minimo 520,00 €).

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico-scarico e nei formulari consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 € **(516,00 €)** .

La stessa pena si applica in caso di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di carico-scarico rifiuti.

SANZIONI per TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (art. 259)

L'attività di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, nonché di quelli pericolosi fino a 30 chilogrammi o litri al giorno, in mancanza della prescritta iscrizione all'Albo è punita:

- con la pena dell'arresto da **tre mesi** a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 € a 26.000,00 € se si tratta di rifiuti speciali non pericolosi (**minimo 5.200 €**);
- con la pena dell'arresto da **sei mesi** a due anni o con l'ammenda da 2.600,00 € a 26.000,00 € se si tratta di rifiuti pericolosi (**minimo 5.200 €**).

REATI AMBIENTALI

Il D.Lgs n. 121/2011 ha introdotto, dal 16 agosto 2011, una serie di reati ambientali all'interno del D.Lgs n. 231/2001 (che regola la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle Imprese) prevedendo pesantissime sanzioni per le Società nell'interesse o a vantaggio delle quali è stato commesso il reato.

Le sanzioni sono dettate dal nuovo articolo 25-undecies, introdotto dal D.Lgs 121/2011 ed inserito nel D.Lgs 231/2001 sotto la voce "**Reati ambientali**".

La sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ad ogni illecito amministrativo dipendente da reato, è quantificata con il **sistema delle quote**, che possono variare da 100 a 1.000 quote a seconda dei casi.

Il valore pecuniario di **ogni singola quota** è compreso da un minimo di **258,23 euro** ad un massimo di **1.549,37 euro** ed è fissato secondo la **discrezionalità del giudice**, che valuta anche le condizioni economiche e patrimoniali in cui versa l'Impresa (art. 11 comma 2 del D.Lgs 213/2011).

Se il procedimento penale accerta la responsabilità dell'Impresa (cioè il **reato ambientale è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa**), potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria **in aggiunta** a quella già applicata per la violazione del D.Lgs 152/06 e s.m.i. commessa.

Il settore ambientale più colpito dall'introduzione di queste nuove sanzioni, è quello dei rifiuti, in particolare con le seguenti violazioni:

- falsità del certificato analitico nel trasporto dei rifiuti;
- attività di raccolta, **trasporto**, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi **senza autorizzazione** (ad esempio per il traffico illecito di rifiuti, si può arrivare a pagare sanzioni fino a 774.000 euro);
- scarichi industriali (ad esempio chi scarica acque reflue contenenti sostanze pericolose rischia una sanzione da 51.600 a 465.000 euro);

- emissioni in atmosfera;
- inquinamento del suolo;
- realizzazione di una **discarica non autorizzata** (sanzione da 38.700 a 387.500 euro);
- mancata osservazione degli adempimenti prescritti in materia di SISTRI.

Di seguito vengono forniti alcuni esempi di casi concreti molto frequenti nel settore edile e di come sarebbe applicata la 231/2001.

Esempio n. 1

**TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI SENZA
AUTORIZZAZIONE**

Ai sensi dell'art. 256 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque effettua un'attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza autorizzazione è punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno o ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro (sanzione minima applicabile **5.200,00 euro**, per effetto dell'art.16 della L.689/1981).

In aggiunta alla sanzione amministrativa di cui sopra prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., viene avviato ai sensi del D.Lgs 231/2001 anche un procedimento penale volto ad accertare l'**eventuale responsabilità amministrativa dell'Impresa**.

Se il procedimento penale accerta la responsabilità dell'Impresa (cioè il **reato ambientale è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa**), potrebbe essere applicata per il reato "trasporto rifiuti non pericolosi senza autorizzazione" in base al D.Lgs 231/2001 una **sanzione pecuniaria da 258,23 €** (importo minimo pari a una quota) **a 387.500,00 €** (importo massimo pari a 250 quote). L'importo delle quote varia da un minimo di 258,23 € a un massimo di 1.500,00€).

Esempio n. 2 **DISCARICA NON AUTORIZZATA**

Cantieri edili che producono ad esempio rifiuti misti da costruzione e demolizione (ad es. calcinacci) e che hanno un **deposito temporaneo** superiore alla volumetria permessa, che ricordiamo è pari a 30 metri cubi (così come definito all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i) oppure hanno un deposito di rifiuti speciali non pericolosi che sebbene superi i 30 metri cubi **non è comunque autorizzato come stoccaggio**, c'è il rischio concreto di essere colpiti, per la **realizzazione di discarica non autorizzata**.

Ai sensi dell'art. 256 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., chiunque realizza una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro (sanzione minima applicabile **5.200 euro**, per effetto dell'art.16 della L.689/1981). Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore.

geom. Roberto CAPORALI

Se il procedimento penale accerta la responsabilità dell'Impresa (cioè il reato ambientale è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa), potrebbe essere applicata per il reato "realizzazione di discarica non autorizzata" in base al D.Lgs 231/2001 una **sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote**.


L'importo delle quote varia da un minimo di 258,23 € a un massimo di 1.500,00 €.

Ne consegue che la sanzione applicabile varia da un **importo minimo pari a 38.700,00 euro** ad un **importo massimo pari a 375.000 euro**.

DISCARICHE

D.M 27 settembre 2010
(G.U. n. 281 del 1 dicembre 2010)

- in vigore dal 16 dicembre 2010
- attua il D.Lgs 36/2003
- sostituisce e abroga il D.M. 3 agosto 2005



NUOVI criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
(rispetto ai precedenti introdotti dal D.Lgs 36/2003 e attuati dal D.M.
3 agosto 2005, in vigore dal 1° gennaio 2010)

Sistema di classificazione delle discariche

- **Discariche per rifiuti INERTI**
(ex discariche seconda categoria, Tipo A)
- **Discariche per rifiuti NON PERICOLOSI**
(ex discariche prima categoria e discariche seconda categoria, Tipo B)
- **Discariche per rifiuti PERICOLOSI**
(ex discariche seconda categoria, Tipo C e discariche terza categoria)

Obblighi del produttore e del gestore

CARATTERIZZAZIONE DI BASE

(art. 2 e Allegato 1 del D.M 27 settembre 2010)

→ a carico del **produttore del rifiuto**

la raccolta di tutte le informazioni sui rifiuti necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza prima del conferimento in discarica.

I rifiuti inerti e i rifiuti in cemento-amianto **sono esclusi** da detta caratterizzazione.

VERIFICA DI CONFORMITA'

(art. 3 del D.M 27 settembre 2010)

→ a carico del **gestore della discarica**

È la verifica per stabilire se i rifiuti possiedono le caratteristiche della categoria di discarica alla quale sono avviate e se soddisfano i relativi criteri di ammissibilità.

VERIFICA IN LOCO

(art. 4 del D.M 27 settembre 2010)

→ a carico del **gestore della discarica**

È l'ispezione dei rifiuti prima e dopo lo scarico e controllo della documentazione che attesta la conformità ai criteri di ammissibilità.

Criteria di ammissibilità dei rifiuti in discarica (art. 5 del D.M 27 settembre 2010)

RIFIUTI INERTI

Sono ammessi nelle discariche per rifiuti inerti:

- **senza** previa **caratterizzazione di base**, i rifiuti inerti elencati nella tabella 1 dell'art. 5 DM 27/9/2010 e più precisamente:

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, vetro, ecc..
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
(sottoposti a trattamento termico)

- **previa** caratterizzazione di base, i rifiuti inerti che presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dell'art. 5 DM 27/9/2010 e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle elencate nella tabella 3 dell'art. 5 DM 27/9/2010.

Tabella n.1 art. 5 del D.M 27 settembre 2010 rifiuti esclusi da preventiva caratterizzazione di base

Codice	Descrizione	Restrizioni
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10.11.03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)	Solo se privi di leganti organici
15.01.07	Imballaggi in vetro	
17.01.01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.01.02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.01.07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.02.02	Vetro	
17.05.04	Terre e rocce (***)	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19.12.05	Vetro	
20.01.02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20.02.02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) cioè rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma ecc...ed i **rifiuti di cui al codice CER 17.09.04** (n.d.r. rifiuti misti da demolizione e costruzione).
L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche od organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) inclusi gli scarti di produzione del cristallo

(***) inclusi i rifiuti di cui al codice CER 01.04.03 (n.d.r. cioè rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra non contenenti sostanze pericolose).

RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO (Allegato del D.M 27 settembre 2010)

Sono ammessi:

- nelle **discariche per rifiuti pericolosi**, dedicata o dotata di cella dedicata;
- nelle **discariche per rifiuti non pericolosi**, dedicata o dotata di cella mono dedicata per i rifiuti 17 06 05* (materiali da costruzione contenenti amianto); per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi del DM 248/2004 e con valori conformi alla tabella 1 dell'Allegato 2 del DM 27/9/2010

Devono essere adottati speciali modalità e criteri di deposito, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto.

CAPO IV AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

Art. 208.

AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione (n.d.r Provincia) competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A) ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

L'autorizzazione è concessa per un **periodo di dieci anni ed è rinnovabile.**

A tale fine detto rinnovo deve essere inoltrato almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

L'istanza di rinnovo deve essere presentata con apposita domanda alla Regione (n.d.r Provincia) che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione (n.d.r. la Provincia), in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.

L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, **costituisce**, ove occorra, **variante allo strumento urbanistico** e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

RECUPERO RIFIUTI DERIVANTI DA C & D (Costruzione & Demolizione) D.M. 05/02/1998

E' tassativamente vietato l'utilizzo tal quale delle macerie derivanti da costruzioni e demolizioni. I rifiuti da costruzione e demolizione, per essere riutilizzati, devono essere "preventivamente" trattati in appositi impianti autorizzati di frantumazione e selezione.

L'ottenimento di materiale a granulometria idonea e selezionata da questi rifiuti deve avvenire attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

I rifiuti inerti possono essere recuperati **solo**
presso in impianti autorizzati ai sensi degli articoli:

- 208 e 210 del D. Lgs. 152/2006
(procedura ordinaria);
- 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006
(procedura semplificata)

RECUPERO RIFIUTI DERIVANTI DA C & D Impianti mobili di frantumazione - vagliatura articolo 208. c. 15, D.Lgs. 152/2006

Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, **ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee**, sono autorizzati, in via definitiva, **dalla Provincia** dove l'interessato ha la sede legale.

Per lo svolgimento delle **single campagne** di attività sul territorio Nazionale (**durata massima pari a 120 giorni**), l'interessato, almeno **60 giorni** prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto **le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** nonché l'ulteriore documentazione richiesta (n.d.r. detta iscrizione all'Albo è momentaneamente sospesa).

ESCLUSIONE DA V.I.A PER GLI IMPIANTI MOBILI (Legge Regionale 5 agosto 2010)

Vengono esclusi dall'obbligo di verifica di assoggettabilità alla VIA (procedura che, ricordiamo, richiede alcuni mesi per la sua conclusione) gli **impianti mobili** volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di **costruzione e demolizione**, qualora la durata della campagna risulti **inferiore a 90 giorni** e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni.

In ogni caso eventuali **successive campagne sullo stesso sito** dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA.

In seguito a tale esclusione, sarà possibile avviare campagne di recupero di rifiuti non pericolosi di cantiere **una volta trascorsi 60 giorni dall'invio dell'apposita comunicazione** alla Provincia territorialmente competente (D.Lgs. 152/06, art. 208, c. 15), senza dover più attendere l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA.

La Regione Lombardia in data 27 gennaio 2010 ha **escluso** le "campagne" di attività degli **impianti mobili** (autorizzati dalle Province lombarde) per il *trattamento dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione* per un quantitativo massimo pari a **30.000 m³** per campagna **dall'obbligo di:**

- **impermeabilizzazione** delle superfici di cantiere dove sono depositati i rifiuti;
- richiedere l'**autorizzazione allo scarico** delle acque di dilavamento meteorico di dette superfici.

Detta esclusione degli impianti mobili è motivata dal fatto che *la realizzazione di opere fisse* (cioè non temporanee) di impermeabilizzazione, di raccolta e separazione delle acque meteoriche comporterebbe procedure per l'acquisizione delle autorizzazioni alla costruzione e tempi di realizzazione delle opere **incompatibili** con la realtà di un cantiere edile (campagne), che per definizione è a carattere temporaneo/provisorio.

Rimangono obbligati invece ai sopradescritti adempimenti i seguenti impianti "fissi" e quindi non temporanei:

- deposito di rifiuti;
- centro di raccolta e/o trasformazione di rifiuti;

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

Geom. Roberto Caporali

Dirigente
Responsabile U.O. Tecnologia e Innovazione
Tel. 02.88.12.95.25
Cell. 340.70.23.446
Fax 02.88.12.95.65
r.caporali@assimpredilance.it
www.assimpredilance.it

**ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI
DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA**

20123 MILANO - Via San Maurizio, 21